

## Le indagini della P.G. competenze e conoscenze

Vincenzo Casolaro

Il diritto all'accesso alle proprie origini biologiche, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale circa l'incostituzionalità del comma 7 dell'art.28 Legge.184/83, ha aperto un nuovo campo di indagine per la Polizia giudiziaria, territorio ancora inesplorato e senza prassi o senza protocolli di ricerca. Sono stato chiamato a collaborare con il Tribunale per i minorenni di Roma nel 2015 come risorsa esclusiva del Commissariato Palazzo di Giustizia, durante questi anni si è riusciti a costruire un metodo di ricerca investigativa, che hanno concretamente permesso al Collegio di fornire risposte alle centinaia di istanze presentate. Il fine ultimo della ricerca è quello di fornire al Giudice relatore, l'insieme degli elementi che documentalmente percorrono la storia che ha portato la donna a fare la scelta di non riconoscere il proprio figlio, arrivare all'identificazione anagrafica della stessa e l'individuazione residenziale attuale.

In linea generale la ricerca delle informazioni per cui la PS è stata chiamata ad organizzare inizia con lo studio del: certificato integrale di nascita primo documento che si forma a cura dello Stato Civile subito dopo la nascita, dal quale si estrapolano le coordinate di ricerca per procedere alla comprensione del brefotrofo o struttura di accoglienza di dove il neonato è stato collocato o per richiederne il fascicolo personale e la cartella clinica presso la struttura sanitaria di dove è avvenuto il parto. Secondo il d.p.r. nr.396 del 2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) la donna ha la facoltà di non essere nominata e quindi la dichiarazione di nascita veniva fatta da personale dell'ospedale ove avveniva il fatto tramite un certificato redatto dall'ostetrica o a firma del direttore sanitario che attestava l'avvenuto parto (chiamato prima del 2000 certificato di assistenza al parto e dal 2000 in poi scisso in: dichiarazione di nascita e attestazione di nascita che ora stanno a dimostrare l'evento nascita e l'evento parto, mentre prima il cedap andava a certificare in via quasi esclusiva l'evento parto) contenente il luogo di dove avveniva il parto l'orario e la data e successivamente dove il neonato veniva collocato, se al brefotrofo o affidato a altra persona.

Dopo aver acquisito queste informazioni la ricerca si sposta sui due luoghi dove eventualmente si possono trovare utili informazioni ai fini dell'identificazione della donna che ha partorito, in quanto la normativa nel corso del tempo dava la possibilità di conservazione delle generalità della donna e che sono: l'ex brefotrofo e l'ospedale. L'acquisizione di tale documentazione nasce dall'analisi delle normative vigenti di ogni periodo di interesse.

Lo studio della normativa vigente all'epoca della nascita e soprattutto anche le varie consuetudini che si venivano a verificare hanno permesso di avere una conoscenza -a secondo degli anni- delle modalità e dei luoghi dove possibilmente possono esserci tracce utili ai fini dell'identificazione.

Molto interessante è la figura del beffrotrofio che per molti anni oltre alla possibilità di accogliere il neonato, poteva accogliere la puerpera per un determinato periodo, aveva inoltre la funzione di cura; infatti all'ingresso veniva redatta una vera scheda clinica sia il bambino che la donna in alcuni casi venivano monitorati anche dal punto di vista sanitario.

Dagli anni 30 fino agli anni 50 e' interessante notare come la donna che non aveva acconsentito accompagnava il bambino pur non riconoscendolo, si è potuto stabilire che tendenzialmente si trattava di donne che non erano di Roma e che, a causa delle distanze e soprattutto per la carenza di mezzi di trasporto per raggiungere anche i paesi limitrofi erano non frequenti come adesso, decidevano quindi di ricoverarsi insieme al bambino , registrando il proprio ingresso come nutrici avendo la possibilità anche di allare sia il proprio bambino che altri in cambio di denaro.

Oltre a questa possibilità il beffrotrofio, come regolato dal Regio Decreto 8 maggio 1927 nr.798 all art.9, che cito testualmente, specifica:

*“Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, a norma degli artt. 1 e 4 del presente decreto, la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurarne all'infante l'allattamento materno o d'indurre la madre stessa a riconoscere il figlio”* aveva la possibilità in quanto istituto ricoverante di fare delle proprie indagini finalizzate al riconoscimento anagrafico e sociale della donna.

Quindi molto spesso all'interno del fascicolo personale si può trovare conservata la famosa busta chiusa contenete il documento denominato “indicazioni riguardanti le madri degli illegittimi non riconosciuti alla nascita per i quali e' richiesta assistenza pubblica”

All'interno invece del fascicolo , a seconda di vari criteri ancora non chiari, si possono trovare oltre alle generalità della puerpera, anche altre informazioni riguardanti le motivazioni che hanno spinto la donna a non riconoscere il figlio partorito, dati utili successivamente soprattutto al Giudice relatore.

Nello studio del fascicolo personale del beffrotrofio e' importante trovare qualsiasi traccia anche generica della donna che può essere comunque approfondita con la richiesta della cartella clinica.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie non c'è stata una regolamentazione specifica sulla conservazione e sulla registrazione dei dati anagrafici della donna e quindi la procedura stabilita prevede di richiedere le cartelle cliniche di parto e di nascita, perché molto spesso venivano divise e messe una dentro l'altra.

Si procede, qualora necessario, a richiedere ulteriore corredo sanitario nel caso di smarrimento di cartella ma solo se nel fascicolo del beneficiario si fosse rinvenuto indicazioni utili sulla donna (una via dell'epoca il fatto di essere pluripara o in presenza di dati non completi tipo un nome o solo un cognome).

Una volta riuniti, studiati e confrontati l'insieme dei dati e delle informazioni anagrafiche presenti all'interno delle cartelle cliniche e del fascicolo del beneficiario si prosegue alla ricerca anagrafica della donna iniziando dal Comune di nascita o dal luogo di residenza dell'epoca della nascita.

Dal 2020 l'A.N.P.R. che consiste in un progetto che vuole unificare le varie anagrafe dei Comuni italiani, semplifica molto la ricerca -anche se non completa, in quanto le grandi città non hanno ancora finito la digitalizzazione dei dati di propria competenza.

Queste sono le LINEE DI RICERCA generali che sono state pensate ed eseguite nel corso di questi anni, ma occorre precisare che ogni singolo caso per vari motivi storici, sociali può presentare delle proprie peculiarità che possono permettere o meno la possibilità di esplorare nuovi luoghi e modi di conservazione documentaristica. Questa è una parte di indagine che ho definito 'indagine creativa'.

Ogni istanza potrebbe anche evidenziare la possibilità di nuovi indirizzi di ricerca 'specifiche', solo a titolo informativo, una volta è stato possibile recuperare gli ingressi presso una struttura sanitaria per mezzo della conservazione del registro TULPS.